



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Selvicoltrice AFC / Selvicoltore AFC con attestato federale di capacità (AFC)

progetto del 03.09.2018

19104	Selvicoltrice AFC / Selvicoltore AFC
	Forstwartin EFZ / Forstwart EFZ
	Forestière-bûcheronne CFC / Forestier-bûcheron CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale;
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione
professionale (OFPr),
visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³ sulla protezione
dei giovani lavoratori (OLL 5),
ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I selvicoltori di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

- a. sono specializzati nello svolgimento di lavori di carattere pratico legati alla gestione e alla cura del bosco e di altri ecosistemi; uno dei principali ambiti d'attività è la raccolta del legname; abbattano e allestiscono gli alberi e

RS ...

- 1 RS 412.10
- 2 RS 412.101
- 3 RS 822.115

collaborano all'esbosco impiegando gli strumenti di lavoro adeguati; valutano i pericoli e i rischi nella propria postazione di lavoro e prendono le decisioni necessarie a livello tecnico, organizzativo, economico e di sicurezza;

- b. eseguono interventi volti alla cura e alla rinnovazione del bosco in modo sicuro e a regola d'arte; conoscono l'importanza degli habitat e svolgono con competenza operazioni colturali ai margini del bosco, nelle stazioni particolari all'interno del bosco e nelle aree naturali protette;
- c. mettono in atto misure volte alla protezione del bosco tramite l'individuazione, la prevenzione e il contrasto dei danni al bosco;
- d. costruiscono e mantengono in buono stato semplici opere forestali e strutture ricreative ed eseguono la manutenzione di strade e sentieri forestali;
- e. impiegano gli strumenti di lavoro e le piccole macchine con cura e a regola d'arte eseguendo i necessari lavori di manutenzione; per l'uso di carburanti e sostanze ausiliarie rispettano le prescrizioni in vigore maneggiando le sostanze in modo sicuro e rispettoso della natura e dell'ambiente;
- f. applicano le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente; individuano i pericoli nella loro postazione di lavoro e adottano le misure necessarie per la protezione personale, dei colleghi, di terzi, dell'ambiente e dei beni materiali;
- g. collaborano allo svolgimento dei compiti aziendali, ad esempio redigendo rapporti o informando adeguatamente i visitatori in merito al bosco e ai provvedimenti forestali.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura tre anni.

² Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di addetto selvicoltore CFP è convalidato il primo anno della formazione professionale di base.

³ L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

2 Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

² Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

³ Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. raccolta del legname:
 - 1. tenere conto delle caratteristiche e dei difetti del legno durante le operazioni di taglio,
 - 2. organizzare e segnalare la tagliata,
 - 3. abbattere e allestire gli alberi,
 - 4. collaborare alle operazioni di esbosco,
 - 5. classificare il legname in base alla lista degli assortimenti,
 - 6. collaborare nell'ambito dei procedimenti di raccolta del legname;
- b. rinnovazione e cura del bosco e di stazioni particolari:
 - 1. tenere conto delle caratteristiche stazionali durante le operazioni colturali,
 - 2. tenere conto delle conoscenze botanico-forestali e selvicolturali degli alberi durante le operazioni colturali,
 - 3. promuovere la rinnovazione naturale,
 - 4. eseguire la rinnovazione artificiale,
 - 5. tenere conto dell'evoluzione naturale dei popolamenti e dei criteri di selezione degli alberi durante le operazioni colturali,
 - 6. contribuire alla cura del bosco giovane;
 - 7. riconoscere e curare stazioni e habitat particolari;
- c. messa in atto di misure volte alla protezione del bosco:
 - 1. individuare e combattere i danni al bosco,
 - 2. prevenire ed evitare i danni al bosco,
 - 3. individuare e combattere le specie invasive alloctone,
 - 4. mantenere la produttività del suolo;
- d. costruzione e manutenzione di opere forestali:
 - 1. orientarsi sul terreno in base a cartografie e piani e impiegare strumenti di misura,
 - 2. impiegare materiali da costruzione,
 - 3. costruire opere forestali semplici ed eseguirne la manutenzione,
 - 4. eseguire la manutenzione di strade forestali, piste trattorabili e sentieri;
- e. utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro:
 - 1. utilizzare strumenti di lavoro e apparecchi manuali,
 - 2. mantenere in buono stato gli strumenti di lavoro manuali,
 - 3. utilizzare piccole macchine ed eseguirne la manutenzione,
 - 4. trasportare, utilizzare, stoccare e smaltire carburanti e sostanze ausiliarie in modo sicuro ed ecocompatibile,

5. proteggersi dalle cadute in caso di lavori su terreni ripidi e impiegare le tecniche di base per scalare gli alberi lungo il fusto;
- f. rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente:
 1. individuare i pericoli e valutare i rischi,
 2. rispettare le norme di sicurezza e adottare misure di protezione,
 3. comprendere e rispettare le disposizioni relative alla pianificazione delle emergenze e prestare i primi soccorsi,
 4. attenersi alle raccomandazioni e alle prescrizioni in materia di protezione della salute;
- g. collaborazione allo svolgimento di compiti aziendali:
 1. eseguire semplici lavori di carattere organizzativo in azienda,
 2. impiegare metodi e strumenti semplici della pianificazione forestale,
 3. informare i visitatori in merito al bosco e all'economia forestale,
 4. comunicare in modo affidabile e adatto alla situazione.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 5

¹ All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

² Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

³ Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

⁴ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

⁵ L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: **Durata della formazione in ciascun luogo di formazione** **e lingua d'insegnamento**

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi
di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

¹ L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
a. Conoscenze professionali				
– Raccolta del legname	30	40	50	120
Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro				
– Rinnovazione e cura del bosco e di stazioni particolari	110	120	70	300
Messa in atto di misure volte alla protezione del bosco				
– Costruzione e manutenzione di opere forestali	30	20	80	130
Collaborazione allo svolgimento di compiti aziendali				
– Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente	30	20		50
Totale conoscenze professionali	200	200	200	600
b. Cultura generale	120	120	120	360
c. Educazione fisica	40	40	40	120
Totale delle lezioni	360	360	360	1080

² D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

³ Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁴ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁴ La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

⁵ È raccomandato l'insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

¹ I corsi interaziendali comprendono 52 giornate di otto ore.

² Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sette corsi come segue:

Corso	Anno	Campo di competenze operative/Competenze operative	Durata
Corso A	1	Raccolta del legname Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente	10 giorni
Corso B	2	Raccolta del legname Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente	10 giorni
Corso C	3	Raccolta del legname Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente	10 giorni
Corso D	1-3	Rinnovazione e cura del bosco e di stazioni particolari Messa in atto di misure volte alla protezione del bosco Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente	7-14 giorni
Corso E	2-3	Costruzione e manutenzione di opere forestali Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente	5-10 giorni
Corso F	1	Comprendere e rispettare le disposizioni relative alla pianificazione delle emergenze e prestare i primi soccorsi	2 giorni
Corso G	1-2	Proteggere dalle cadute in caso di lavori su terreni ripidi e impiegare le tecniche di base per scalare gli alberi lungo il fusto	1-3 giorni
Totale			52 giorni

³ I corsi D, E e G durano complessivamente 20 giorni.

⁴ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione⁵ della competente organizzazione del mondo del lavoro.

² Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
 1. il profilo professionale,
 2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
 3. il livello richiesto per la professione;
- b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente
- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6:

Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede un attestato federale di capacità di selvicoltore AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

⁵ Il piano del [data] è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni:
<http://www.bvz.admin.ch> > Professioni A-Z.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7:

Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica

¹ Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante controlli delle competenze alla fine di ogni semestre.

² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non sono documentati controlli delle competenze.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 16 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi A, B, C, D e E.

² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 17 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
 2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del selvicoltore AFC, e
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 18 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione
con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. lavoro pratico I «raccolta del legname», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di otto ore; vale quanto segue:
 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
 4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative «raccolta del legname» e «rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente»;
- b. lavoro pratico II «selvicoltura e altri lavori forestali», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di otto ore; vale quanto segue:
 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
 4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Rinnovazione e cura del bosco e di stazioni particolari	50 %
2	Messa in atto di misure volte alla protezione del bosco	20 %
3	Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro	30 %

5. le voci di cui al numero 4 contengono ognuna un colloquio professionale della durata complessiva di 45 minuti;
- c. «conoscenze professionali», della durata di tre ore; vale quanto segue:
 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Durata	Ponderazione
1	Raccolta del legname Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro	60 min.	30 %
2	Rinnovazione e cura del bosco e di stazioni particolari Messa in atto di misure volte alla protezione del bosco	60 min.	30 %
3	Costruzione e manutenzione di opere forestali Collaborazione allo svolgimento di compiti aziendali	30 min.	20 %
4	Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente	30 min.	20 %

- d. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁶ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 20 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- per ognuno dei due campi di qualificazione «lavoro pratico I» e «lavoro pratico II» è attribuito almeno il 4; e
- la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- lavoro pratico I «raccolta del legname»: 20 per cento;
- lavoro pratico II «selvicoltura e altri lavori forestali»: 20 per cento;
- conoscenze professionali: 20 per cento;
- cultura generale: 20 per cento;
- nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate; ogni nota ha la stessa ponderazione:

- nota relativa alla formazione professionale pratica;
- nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali;
- nota relativa ai corsi interaziendali.

⁶ RS 412.101.241

⁴ Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei cinque controlli delle competenze.

⁵ Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

⁶ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei cinque controlli delle competenze.

Art. 21 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

² Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

⁴ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

⁵ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 22 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

¹ Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

² In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico I «raccolta del legname»: 30 per cento;
- b. lavoro pratico II «selvicoltura e altri lavori forestali»: 30 per cento;
- c. conoscenze professionali: 20 per cento;
- d. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 23

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «selvicoltrice AFC»/«selvicoltore AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 24 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni forestali

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni forestali è composta da:

- a. da cinque a sette rappresentanti di «Oml forestale Svizzera»;
- b. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

² Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

³ La Commissione si autocostruisce.

⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all'organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all'organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;

- d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 25 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

¹ È responsabile dei corsi interaziendali «Oml forestale Svizzera».

² In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

³ I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

⁴ Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 1° dicembre 2006⁷ sulla formazione professionale di base Selvicoltrice/Selvicoltore con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 27 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di selvicoltore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2024.

² I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per selvicoltore entro il 31 dicembre 2024 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

³ Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17–23) si applicano dal 1° gennaio 2023.

Art. 28 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

⁷ RU 2006 5687, 2009 6595, 2015 2445, 2017 7331

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione

Josef Widmer
Direttore supplente

